



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 298 dei 02/12/2013 - 11/12/2013</b> <b>Udienza pubblica del 22/10/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo:</b>  Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Prevista sottoposizione alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) "nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei" - Implicita esclusione negli altri casi - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Obbligatorietà della VAS per gli atti aventi natura di piano energetico, incluso l'APR predetto, disposta con norma statale - Illegittimità costituzionale parziale.  <b>Testo:</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale stabilisce che l'atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), attuativo del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi) -, limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8». La norma regionale, delimitando contenuto e finalità dell'APR, stabilisce che esso assicura uno sviluppo



	<p>equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale e può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con evidente incidenza sulla programmazione energetica; sicché l'atto in questione, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta di cui all'art. 6, comma 2, lett. a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, e dunque nel novero dei piani assoggettati alla VAS prevista dalla predetta fonte statale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 5 co. 9 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 .</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legislativo 30/04/2006 n. 152 art. 6 co. 2 co. lett. a) .</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 - Dichiarata incostituzionalità del comma 9 dell'art. 5 della legge regionale n. 19 del 2012 - Necessità di espungere dal comma 8 dello stesso articolo anche le parole "escluse le procedure relative alla VAS" - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 5, comma 8, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS», poiché si tratta di disposizione la cui illegittimità deriva in conseguenza dalla decisione adottata in relazione al comma 9 del medesimo art. 5, dichiarato illegittimo in via diretta.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 5 co. 8.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>legge 11/03/1953 n. 87 art. 27.</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici - Interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi "anche in corso d'opera" su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica – Previsione di una procedura abilitativa semplificata - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che consente l'autorizzazione semplificata solo per gli impianti esistenti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - che assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d'opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica -, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi relativi a impianti e infrastrutture «esistenti». La norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi su impianti non necessariamente esistenti, contrasta con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui va ricondotta la disposizione censurata, in particolare quanto alla necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali». - In senso analogo, v. citate sentenze n. 275 e n. 99 del 2012.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 12 co. 8 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legislativo 03/03/2011 n. 28 art. 5 co. 3.</p>
<b>Massima n. 4:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Asserito contrasto (nella parte relativa a strutture diverse dalle reti elettriche, impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, gasdotti e reti di trasporto di fluidi termici) con l'art. 1- sexies del decreto legge n. 239 del 2003, concernente la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - Insussistenza - Inconferenza del parametro evocato - Asserita esorbitanza dalla competenza regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Disciplina regionale coerente con quella statale - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che stabilisce i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi a pena di improcedibilità. E' infatti, inconferente, per diversità di oggetto, il parametro interposto (art. 1- sexies del d.l. n. 239 del 2003, convertito con modificazione dalla legge n. 290 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4, che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali; comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici.</p>



	<p>Infatti, la citata norma statale disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Inoltre, la prevista allegazione del progetto definitivo all'istanza di autorizzazione unica è, nella specie, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica che «sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato» (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2012). Ciò richiede necessariamente la presentazione di un progetto definitivo, indispensabile supporto delle valutazioni da effettuare; sicché la norma regionale si riferisce all'apertura della conferenza di servizi decisoria e, pertanto, non contraddice la richiesta di un progetto definitivo. - Sulla inconferenza di parametro interposto, v. citate sentenze n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 2 ;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 3;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 4 ;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 5 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 ;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5 .</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legge 29/08/2003 n. 239 art. 1 sexies;  legge 27/10/2003 n. 290.</p>



<p><b>Massima n. 5:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Asserito contrasto con i principi statali in materia di procedimento amministrativo e di semplificazione, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Inconferenza della normativa statale evocata - Estraneità alla semplificazione amministrativa della previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi a pena di improcedibilità. E' infatti inconferente, per diversità di oggetto, il richiamo del parametro interposto (art. 1- sexies del d.l. n. 229 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Quanto alla censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., sebbene le norme di semplificazione amministrativa siano state ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non è riconducibile al concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo. - Sulla riconducibilità di norme di semplificazione amministrativa nella materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, v. citata sentenza n. 62 del 2013.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13</p>



	<p>co. 2 ;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13  co. 3 ;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13  co. 4 ;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13  co. 5.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 ;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 ;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5.</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Costruzione di impianti - Istanza di autorizzazione unica - Previsione di oneri amministrativi, a pena di improcedibilità - Asserito contrasto con il codice dei contratti pubblici in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. 1 ), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 in quanto disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi a pena di improcedibilità. Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati progettuali definitivi delle opere pubbliche non concreta un'applicazione della disciplina di cui agli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ma solo un aspetto di tecnica redazionale per indicare sinteticamente una serie di documenti, rimandando ad un'altra fonte normativa che li descrive analiticamente; del resto, la norma regionale non richiama tutti gli elaborati tecnici - indicati nei predetti articoli - che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13  co. 2;</p>



	<p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 3;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 4;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 5.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 ;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4 ;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5 .</p>
<b>Massima n. 7:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Previsione del rilascio esclusivamente al richiedente che dimostri il possesso di idonei requisiti soggettivi e degli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree - Contrasto con la normativa statale di principio che sancisce la natura libera dell'attività e richiede la mera disponibilità delle aree - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.), l'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - che prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree -, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Infatti, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa ed ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile, ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999). Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la</p>



	<p>titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, essa contrasta palesemente con la norma interposta di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 13 co. 6 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 ;          Costituzione art. 3 ;          Costituzione art. 41.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legislativo 03/03/2011 n. 28 ;          decreto legislativo 16/03/1999 n. 79 ;          decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12.</p>
<b>Massima n. 8:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di elettrodotti - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione - Omessa previsione delle misure di salvaguardia -Omessa previsione della portata unica dell'autorizzazione - Contrasto con principi fondamentali fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui, in riferimento agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente ai detti elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica</p>



	<p>«sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato». L'art. 1- sexies , comma 3, del d.l. n. 239 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola le regioni in sede di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche, esprimendo la volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica; ne deriva che la mancata previsione di misure di salvaguardia contrasta con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale. Inoltre, il predetto art. 1- sexies , al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e va considerata principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia»: di conseguenza la norma regionale, non specificando chiaramente tale portata, contrasta con il principio in questione.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 14;</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;          Costituzione art. 97 .</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legge 29/08/2003 n. 239 art. 1 sexies co. 1;          decreto legge 29/08/2003 n. 239 art. 1 sexies co. 3;          legge 27/10/2003 n. 290.</p>
<p><b>Massima n. 9:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contemporaneamente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'impianto non ricada in zona</p>



	<p>sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Evocazione di parametro che non compare nella delibera di impugnazione dell'organo politico - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' inammissibile, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, in ordine alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede che il proponente, contemporaneamente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, effettui, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. Infatti, nella delibera di impugnazione dell'organo politico, non è contenuto alcun riferimento al citato parametro, dovendo così escludersi la volontà del ricorrente di promuovere la questione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n. 275 del 2007.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 14 co. 2 .</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 97.</p>
<p><b>Massima n. 10:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Previsione che contemporaneamente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, se l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, debba essere effettuata una comunicazione alle competenti Soprintendenze - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Insussistenza - Obbligo di comunicazione previsto dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Non fondatezza della questione.</p>



	<p><b>Testo:</b></p> <p>Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, in ordine alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede che il proponente, contemporaneamente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, effettui, se l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il contenuto delle linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le quali, al punto 13.3., dispongono l'obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 14 co. 2 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2;          Costituzione art. 117 co. 3 ;          statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4;          statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 co. 3;          decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 art. 12 co. 4;          decreto ministeriale 10/09/2010 linee guida.</p>
<p><b>Massima n. 11:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione degli elettrodotti (sia rientranti nella rete di trasmissione nazionale sia di spettanza regionale) - Autorizzazioni -Previsione della previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA, in ordine alle emissioni elettromagnetiche - Contrasto con</p>



	<p>la normativa statale che prevede il principio della unicità del procedimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento ulteriori censure.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - che prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche -, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi. Infatti, la materia cui è riconducibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il comma 5 dell'art. 1- sexies del d.l. n. 239 del 2003 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi; né, dal complesso della normativa regionale può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, come si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, nonché dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della medesima legge regionale, richiamato dal successivo art. 14, comma 1, per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 14 co. 7 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;          Costituzione art. 97 ;          Costituzione art. 117 co. 2 .</p>



	<p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto legge 29/08/2003 n. 239 art. 1 sexies co. 5 ;  legge 27/10/2003 n. 290;</p>
<b>Massima n. 12:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche lineari - Previsione che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione non abbia di per sé effetto di variante urbanistica, e che, invece, sia necessario l'assenso del Comune, espresso in sede di conferenza di servizi sulla base del previo parere favorevole del Consiglio comunale - Introduzione di un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione, in contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione costituisca variante urbanistica solo se, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, e ciò in difformità rispetto alla disciplina statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 1- sexies , comma 2, lett. b , del d.l. n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003), in quanto introduce un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 14 co. 9;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 18 co. 2.</p>



	<p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;          Costituzione art. 117 co. 2;</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legge 29/08/2003 n. 239 art. 1 sexies co. 2 co. lett. b);          legge 27/10/2003 n. 290;</p>
<p><b>Massima n. 13:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici - Prevista applicabilità del regime della comunicazione di inizio lavori - Estensione del regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla normativa statale di principio in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 2, lett. a ), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, laddove non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis ), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici». Infatti, la disposizione regionale censurata estende lo speciale regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti, violando la normativa statale di principio (art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011) nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 16 co. 2.</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;          Costituzione art. 3;          Costituzione art. 41;          Costituzione art. 117 co. 2.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>decreto legislativo 29/12/2003 n. 387          decreto legislativo 03/03/2011 n. 28 art. 6 co. 11 .</p>
<b>Massima n. 14:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti per l'attribuzione di vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Previsione che, "in tal caso, l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione è subordinata alla stipula dell'accordo" - Contrasto con la normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione del principio di buon andamento per l'ingiustificato aggravamento del procedimento - Illegittimità costituzionale parziale .</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti per l'attribuzione di vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate</p>



	<p>d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 sarebbe subordinata alla stipula dell'accordo -, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo». Infatti la disposizione denunciata viola la norma di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, poiché, subordinando la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, genera un ingiustificato aggravamento del procedimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 17 ;</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>legge 23/08/2004 n. 239 art. 1 co. 5 .</p>
<b>Massima n.15:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Infrastrutture energetiche - Previsione che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti - Asserito contrasto con il principio fondamentale statale, secondo cui gli accordi sarebbero funzionali alla tutela del solo interesse ambientale - Insussistenza - Inesatta ricostruzione della normativa statale, che non esclude la possibilità per le Regioni di prendere in considerazione altri interessi, ove non espressamente vietati - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge</p>



	<p>della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che siano pure coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. Infatti, la norma regionale non contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 - per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, con la conseguente esclusione della possibilità per le regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli indicati dal comma 2 dell'impugnato art. 17 – in quanto la predetta norma statale non esclude la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 17 ;</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4;  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 5;</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>legge 23/08/2004 n. 239 art. 1 co. 5 .</p>
<p><b>Massima n.16:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Autorizzazione unica per le reti degli scambi transfrontalieri - Prevista riserva di una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale - Vulnus al sistema unitario nazionale di gestione dell'approvvigionamento energetico - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale .</p>



	<p><b>Testo:</b></p> <p>E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevedendo la riserva di una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale. Tale disposizione si pone in evidente contrasto con la norma interposta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a ), b ) e c ), della legge n. 239 del 2004, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»; infatti, la disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni dettagliatamente indicate dal legislatore nazionale ed incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia, imponendo un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'ambito regionale.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 18 co. 4 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte:</b></p> <p>legge 23/08/2004 n. 239 art. 1 co. 4 co. lett. a)  legge 23/08/2004 n. 239 art. 1 co. 4 co. lett. b)  legge 23/08/2004 n. 239 art. 1 co. 4 co. lett. c)</p>
<p><b>Massima n.17:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio - Introduzione di divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia</p>



	<p>di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui prevede che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio con le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale. La disposizione impugnata pone, infatti, divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 35 co. 7 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2 ; Costituzione art. 41.</p>
<p><b>Massima n.18:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Energia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'art. 34, comma 1 - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata nella parte concernente gli impianti del tipo "stazione di rifornimento elettrico", medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, promossa dal</p>



	<p>Governo in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, limitatamente alla parte della disposizione riferita alla possibilità di autorizzare nuovi impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico» in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma in esame è stata abrogata dall'art. 191 della legge regionale n. 26 del 2012 senza aver ricevuto medio tempore applicazione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 19 e n. 18 del 2013; n. 300, n. 245, n. 226 e n. 193 del 2012; n. 325 del 2011.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 34 co. 1;  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11/10/2012 n. 19 art. 35 co. 7 .</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 41  Costituzione art. 117 co. 2  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

